



COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA

I.D. n. **24**  
in data **02/03/2017**  
P.G. n.

# Estratto del Verbale di Seduta

DELLA GIUNTA COMUNALE DI REGGIO EMILIA

L'anno **duemiladiciassette** addì **02 - due** - del mese **marzo** alle ore **10:50** nella sede municipale, ritualmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, per la trattazione del seguente oggetto:

**AUTORIZZAZIONE AD IMPUGNARE, CON RICORSI ALLA CORTE DI CASSAZIONE, CINQUE SENTENZE EMESSE DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE IN UN CONTENZIOSO TRA IL COMUNE E IL SIG. B. C.**

Alla discussione dell'oggetto sopraindicato, sono presenti:

VECCHI Luca	Sindaco	SI
SASSI Matteo	Vice Sindaco	SI
CURIONI Raffaella	Assessore	SI
FORACCHIA Serena	Assessore	SI
MARAMOTTI Natalia	Assessore	SI
MARCHI Daniele	Assessore	NO
MONTANARI Valeria	Assessore	SI
PRATISSOLI Alex	Assessore	SI
TUTINO Mirko	Assessore	SI

Presiede: **VECCHI Luca**

Assiste il Segretario Generale: **CARBONARA Dr. Roberto Maria**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso:

A)

- che con avvisi di accertamento n. 1268/2011/2005, n. 1272/2011/2006 e n. 1275/2011/2007 del 17/8/2011 l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali contestava al sig. C.B. l'omessa denuncia, ai fini del pagamento dell'ICI per gli anni 2005, 2006 e 2007, di un terreno a destinazione edificatoria e richiedeva il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni per un importo complessivo di € 5.450,00 per il 2005, € 8.974,00 per il 2006 e € 8.870,00 per il 2007;
- che il sig. B. impugnava i suddetti avvisi con ricorsi alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pervenuti al Comune in data 27/12/2011 ed acquisiti ai nn. 23346/11, 23348/11 e 23351/11 di P.G.;
- che il Comune si costituiva nei suddetti giudizi a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava la proprie controdeduzioni;
- che con sentenze n. 219/01/12, n. 218/01/12 e n. 217/01/12, emesse in data 16/4/2012 e depositate in data 18/5/2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia rigettava i ricorsi e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- che con ricorsi in appello pervenuti al Comune in data 3/1/2013 ed acquisiti ai nn. 308/13, 307/13 e 306/13 di P.G. il sig. B. impugnava le suddette sentenze avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna;
- che il Comune si costituiva anche nei giudizi di appello, sempre a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini, presentando la proprie controdeduzioni;
- che con sentenze n. 2255, n. 2254 e n. 2253, emesse in data 18/7/2016 e depositate in data 15/9/2016, la Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna accoglieva gli appelli e condannava il Comune al pagamento delle spese dei doppi gradi di giudizio;

B)

- che con avviso di accertamento n. 3371/2011/2008 del 6/10/2011 l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali contestava al sig. C. B. l'omessa denuncia, ai fini del pagamento dell'ICI per l'anno 2008, di un terreno a destinazione edificatoria e richiedeva il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni per un importo complessivo di € 8.758,00;
- che il sig. B. impugnava il suddetto avviso con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pervenuto al Comune in data 27/12/2011 ed acquisito al n. 23356/11 di P.G.;
- che il Comune si costituiva in giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava la proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 216/01/12, emessa in data 16/4/2012 e depositata in data 18/5/2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia respingeva il ricorso, annullando però le sanzioni e compensando le spese processuali;
- che con ricorso in appello depositato in data 23/1/2013 il Comune, a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini, impugnava avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna la suddetta sentenza nella parte in cui

disponeva l'annullamento delle sanzioni (peraltro già definite in via agevolata con il pagamento in misura ridotta, da parte del contribuente, entro il termine per la proposizione del ricorso);

- che il sig. B. si costituiva in giudizio esponendo le proprie controdeduzioni e presentando altresì appello incidentale per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui disponeva il rigetto del ricorso;
- che con sentenza n. 2257, emessa in data 18/7/2016 e depositata in data 15/9/2016, la Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alle sanzioni e accoglieva l'appello incidentale del sig. B., con conseguente dichiarazione di illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in primo grado;

C)

- che con avviso di accertamento n. 197/2011/2009 del 11/10/2011 l'U.O.C. Gestione Tributi Comunali contestava al sig. C. B. il versamento in misura ridotta dell'ICI per l'anno 2009 relativamente ad un terreno a destinazione edificatoria e a vari fabbricati, e richiedeva il pagamento della differenza, oltre ad interessi e sanzioni, per un importo complessivo di € 6.975,00;
- che il sig. B. impugnava il suddetto avviso con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia pervenuto al Comune in data 27/12/2011 ed acquisito al n. 23352/11 di P.G.;
- che il Comune si costituiva in giudizio a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini e presentava le proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 212/01/12, emessa in data 16/4/2012 e depositata in data 18/5/2012, la Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia rigettava il ricorso e condannava il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
- che con ricorso in appello pervenuto al Comune in data 3/1/2013 ed acquisito al n. 303/13 di P.G. il sig. B. impugnava la suddetta sentenza avanti la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna;
- che il Comune si costituiva anche nel giudizio di appello, sempre a mezzo del Dirigente del Servizio Servizi ai Cittadini, e presentava le proprie controdeduzioni;
- che con sentenza n. 2248, emessa in data 18/7/2016 e depositata in data 15/9/2016, la Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna accoglieva l'appello quanto alla valutazione dell'imposta sul terreno e lo rigettava invece quanto alla valutazione dell'imposta sui fabbricati;

Vista la nota del 10/2/2017 con la quale la responsabile dell'Ufficio Contenzioso Tributario ha trasmesso gli atti di cui sopra al Servizio Legale comunale per il prosieguo del contenzioso innanzi alla Corte di Cassazione (ALL.1);

Ritenuto:

- di impugnare, con ricorsi alla Corte di Cassazione, le sentenze nn. 2248, 2253, 2254, 2255 e 2257 emesse dalla Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 18/7/2016 e depositate in data 15/9/2016;
- di conferire l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune, in tutti i giudizi, all'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, con ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma;

Visto il parere di regolarità tecnica, espresso dal responsabile del Servizio interessato sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

- di autorizzare il Sindaco ad impugnare, con ricorsi alla Corte di Cassazione, le sentenze nn. 2248, 2253, 2254, 2255 e 2257 emesse dalla Sezione n.9 della Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna in data 18/7/2016 e depositate in data 15/9/2016;
- di incaricare della rappresentanza e difesa del Comune, in tutti i giudizi, l'avv. Francesca Ghirri del Servizio Legale comunale, conferendole ogni più ampio mandato e facoltà, anche in ordine all'eventuale nomina di un domiciliatario in Roma.

Inoltre

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Ritenuto che ricorrono particolari motivi d'urgenza, dovendosi notificare i ricorsi in Cassazione entro il termine ultimo del 15 marzo 2017;

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**

**VECCHI Luca**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**CARBONARA Roberto Maria**